



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del V. Procuratore Federale avv. Alberto Fumagalli, nel corso della riunione del 29 maggio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 38**

### DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. **Palermo**: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. PALERMO: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Genoa-Palermo del 10/05/03).

#### **1) Il procedimento**

Con provvedimento del 12/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi di organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di euro 5.000,00 sia per Zamparini, sia per la Soc. Palermo.

#### **2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni dello Zamparini riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 12/5/2003 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "sono a dir poco scandalizzato per il comportamento degli arbitri", "non posso che prendermela con i vertici della Federcalcio e della Lega", "questa gente fa passare la voglia di fare sport e di investire nel calcio", "quanto accaduto nel corso della gara ha dell'inverosimile") travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sullo svolgimento del campionato e sugli organi che operano nell'ambito federale, risolvendosi in una accusa di parzialità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dello Zamparini, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **3) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 4.000,00 a Maurizio Zamparini e di euro 4.000,00 alla Soc. Palermo.

Sig. Amilcare BERTI – Presidente Soc. Triestina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. TRIESTINA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli-Triestina del 10/05/03).

### **1) Il procedimento**

Con provvedimento del 12/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Amilcare Berti, Presidente della Soc. Triestina, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi di organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Triestina per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni tecnico-sportive, e, inoltre, che esse sarebbero state rilasciate nell'ambito di un colloquio privato del tutto confidenziale. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di euro 10.000,00 per il Berti e per la Soc. Triestina.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

### **2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Berti riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 12/5/2003 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (che fanno riferimento, tra l'altro, a "premeditazione", "soprusi", "risultato falsato", "campagna a favore delle squadre del sud") travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sullo svolgimento del campionato e sugli organi che operano nell'ambito federale, risolvendosi in una accusa di parzialità.

È ininfluyente la circostanza che il giornalista, successivamente alla pubblicazione dell'articolo, abbia inviato al Berti una lettera nella quale, tra l'altro, ha affermato di aver travisato alcune dichiarazioni, poiché, nel caso in questione, non è stata rispettata la

speciale procedura prevista dalla legge sulla stampa a fronte della omessa pubblicazione della smentita stessa da parte del quotidiano.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Berti, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto del contesto nel quale sono state fatte le dichiarazioni e della assenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **3) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 7.000,00 a Amilcare Berti e di euro 7.000,00 alla Soc. Triestina.

Sig. Aniello ALIBERTI – Presidente Soc. **Salernitana**: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. SALERNITANA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli-Salernitana del 26/04/03).

### **1) Il procedimento**

Con provvedimento del 5/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Aniello Aliberti, Presidente della Soc. Salernitana, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro, nonché la Soc. Salernitana per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. È stata inviata, peraltro, una richiesta di rinvio motivata da una indisposizione dell'Aliberti, come da certificazione medica che attesta una "gastroenterite con diarrea e febbre".

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di euro 7.000,00 sia per Aliberti sia per la Soc. Salernitana.

### **2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che, come da orientamento costante degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, non sussistono motivi validi per il rinvio della trattazione.

Nel merito, la Commissione rileva che le dichiarazioni dell'Aliberti riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Il Mattino" del 26/4/2003 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, l'arbitro "batte Salernitana 2-1", "non capisco perché una squadra ultima in classifica deve essere trattata diversamente dalle altre", "il Napoli si salverà, state tranquilli, di questa cosa sono certo da tempo", il direttore di gara "per aggiustare le cose ha cominciato ad estrarre il cartellino rosso e a buttarci fuori un nostro calciatore ingiustamente"), travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla correttezza dell'arbitro e sullo svolgimento del campionato, risolvendosi in una accusa di parzialità.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell'Aliberti, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della assenza di precedenti specifici per l'incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **3) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 a Aniello Aliberti e di euro 5.000,00 alla Soc. Salernitana.

Sig. Aniello ALIBERTI – Presidente Soc. Salernitana: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

Soc. SALERNITANA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli-Salernitana del 26/04/03).

### **1) Il procedimento**

Con provvedimento dell'8/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Aniello Aliberti, Presidente della Soc. Salernitana, per violazione dell'art. 1, comma 1, con riferimento all'art. 10, comma 7, delle N.O.I.F., nonché la Soc. Salernitana per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. È stata inviata, peraltro, una richiesta di rinvio motivata da una indisposizione dell'Aliberti, come da certificazione medica che attesta una "gastroenterite con diarrea e febbre".

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di euro 1.500,00 sia per l'Aliberti sia per la Soc. Salernitana.

### **2) I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che, come da orientamento costante degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, non sussistono motivi validi per il rinvio della trattazione.

Nel merito, la Commissione rileva che il comportamento dell'incolpato è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che, durante la gara Napoli-Salernitana del 24/4/2003, l'Aliberti si è seduto sulla panchina della propria squadra in qualità di dirigente accompagnatore. Tale comportamento è in contrasto con quanto previsto dall'art. 10, comma 7, delle NOIF, secondo il quale i dirigenti federali che siano anche dirigenti di società non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara, né essere presenti nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.

Poiché l'Aliberti, oltre ad essere Presidente della Soc. Salernitana, è Vice Presidente della L.N.P. e, dunque, dirigente federale, deve conseguentemente affermarsi la sua responsabilità, alla quale segue quella diretta della Società.

Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **3) Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 1.500,00 a Aniello Aliberti e di euro 1.500,00 alla Soc. Salernitana.

Sig. Francesco TOLDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 11 comma 2 dell'allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell'Attività di Agenti Calciatori.

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 23/4/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Toldo, tesserato per la Soc. Internazionale, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell'Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 21/2/2003 (Rizzato-Toldo).

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Toldo è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Toldo non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 21/2/2003.

Tale comportamento integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Toldo.

Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di euro 5.000,00 a Francesco Toldo.

Il Presidente: f.to prof. *Claudio Franchini*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 9 giugno 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 29 MAGGIO 2003

IL SEGRETARIO  
*Giorgio Marchetti*

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*